

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2952

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLLICONE, CIABURRO, FERRO, ROTELLI, VINCI, BELLUCCI,  
DONZELLI, SILVESTRONI**

Istituzione della Direzione generale Musica nell'ambito del Ministero della cultura nonché disposizioni per il potenziamento dell'industria musicale

*Presentata il 16 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La musica rappresenta il prestigio della nostra nazione.

La necessità di istituire, nell'ambito del Ministero della cultura, la Direzione generale Musica nasce dalla constatazione dell'importanza che rivestono una promozione, uno sviluppo e una diffusione adeguati della musica, che costituisce uno dei fondamenti dell'espressione culturale dell'individuo.

È innegabile l'importanza fondamentale dell'attività di promozione della produzione musicale nazionale per consentire alla cultura e alla capacità creativa italiane di esprimersi rispettando la varietà e la ricchezza della cultura europea ed extra-europea.

Per realizzare appieno queste attività è necessaria la creazione di appositi uffici con un'organizzazione dedicata esclusivamente a questi importanti compiti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Istituzione della Direzione generale Musica nell'ambito del Ministero della cultura)*

1. Nell'ambito del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali previsti dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è istituita la Direzione generale Musica.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Direzione generale Musica sono determinate con decreto del Ministro della cultura, che è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. La Direzione generale Musica svolge funzioni e compiti relativi all'individuazione degli interventi finanziari necessari per il sostegno e per la promozione delle attività musicali e alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in favore delle attività musicali nonché alla programmazione e all'organizzazione del raccordo con altre amministrazioni per le attività che afferiscono alle industrie fonografiche, discografiche e della musica popolare contemporanea.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge.

## Art. 2.

*(Ufficio per la promozione  
dell'industria musicale)*

1. Presso l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è istituito l'Ufficio per la promozione dell'industria musicale.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha, in particolare, il compito di promuovere, anche mediante lo strumento del partenariato pubblico-privato, gli eventi musicali italiani all'estero e, in particolare, quelli che prevedono la partecipazione di giovani artisti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri competenti sono apportate le modifiche necessarie al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, adottato ai sensi del comma 24 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.

## Art. 3.

*(Credito d'imposta per il sostegno della lirica  
nazionale e dei giovani artisti)*

1. Alle imprese di produzione teatrale, culturali e creative, per i periodi d'imposta 2021 e 2022, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese relative a investimenti e attività finalizzati al sostegno della lirica nazionale e dei giovani artisti, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

## Art. 4.

*(Fondo per il sostegno della musica jazz)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno della musica *jazz*, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2022, da destinare alla promozione di eventi legati alla musica *jazz*.

2. Il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

